Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 27 maggio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 690.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria delle zone del territorio del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere ricadenti nelle provincie di Roma, Rieti, Viterbo e Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, che approva il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'agro romano;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1919, n. 662, in conseguenza del quale l'applicazione delle leggi sulla bonifica dell'agro romano si trova estesa sui terreni dei comuni di Monterotondo, Montelibretti, Riano, Castelnuovo di Porto, Capena e Fiano Romano;

Visto il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, nel quale le opere di bonifica dell'agro romano sono indicate fra quelle classificate in 1ª categoria;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 32, con la quale i terreni dei comuni di Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano e Ponzano Romano sono classificati di bonifica di 1ª categoria;

Vista la domanda 1° dicembre 1959 avanzata dal Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere, avente sede a Roma — costituito, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, con decreto 3 maggio 1928 del prefetto della provincia di Roma e riconosciuto giuridicamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, con regio decreto 25 ottobre 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre successivo n. 278 — intesa ad ottenere che sia adottato il provvedimento di classifica di bonifica di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, delle zone del suo comprensorio intercluse fra quelle anzidette, già classificate o comunque sottoposte al regime della bonifica obbligatoria, nonchè di alcune zone marginali, per un'estensione complessiva di Ha. 8290.81.50 ricadenti nei seguenti comuni:

in provincia di Roma Sant'Oreste Ha. 240.21.30;

in provincia di Rieti: Montopoli Ha. 90.39.89, Poggio Mirteto Ha. 108.52.30, Forano Ha. 350.84.70, Stimigliano Ha. 258.36.98, Collevecchio Ha. 253.24.95, Magliano Sabina Ha 1013.55.32;

in provincia di Viterbo: Corchiano Ha. 229.02.10, Gallese Ha. 1160.70.10, Civita Castellana Ha. 3511.30.71, Orte Ha. 676.88.21;

in provincia di Terni: Narni Ha. 291.76.43, Orticoli Ha. 105.98.51;

Ritenuto che la pubblicazione degli atti, disposta con decreto ministeriale 20 maggio 1960, n. 843, non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni o reclami, che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura n. 138 del 10 settembre 1959;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le zone del territorio del Consorzio di irrigazione della media valle del Tevere indicato in narrativa, ricadenti nelle provincie di Roma, Rieti, Viterbo e Terni, intercluse o marginali a quelle già sottoposte al regime della bonifica obbligatoria, sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

RUMOR — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 691.

Norme integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che contiene le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, per l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, con il quale sono state emanate norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità di emanare norme integrative per i concorsi di ammissione e di promozione nella carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette di cui al quadro n. 17 annesso alla citata legge 19 luglio 1962, n. 959;

Ritenuta, altresì, la necessità di emanare norme integrative intese a disciplinare i concorsi speciali di cui all'art. 166 del citato testo unico, per la promozione alla qualifica di conservatore superiore nella

carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari Conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nei concorsi per la nomina ad applicato in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette ruolo del personale di archivio dei laboratori chimici le Commissioni esaminatrici sono composte:

di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

di tre funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione e di un funzionario della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane con qualifica non inferiore a chimico superiore, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Le prove d'esame nei concorsi di cui al primo comma sono svolte in base ai programmi indicati nell'annesso quadro *A*.

Art. 2.

Nei concorsi per la promozione a primo archivista della predetta carriera le Commissioni esaminatrici sono composte:

di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente,

di un professore di ruolo degli istituti medi di istruzione delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

di due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione e di un funzionario della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane con qualifica non inferiore a chimico superiore, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Le prove d'esame nei concorsi di cui al primo comma sono svolte in base ai programmi indicati nell'annesso quadro *B*.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice nei concorsi speciali per la promozione alla qualifica di conservatore superiore nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari Conservatorie dei registri immobiliari, è composta:

di un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, presidente;

di un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente:

di un docente universitario in materie giuridiche o economiche;

del direttore generale delle tasse e imposte indirette sugli affari;

di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale o della carriera direttiva delle Conservatorie dei registri immobiliari con qualifica di ispettore generale o equiparata, membri.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le prove d'esame nei concorsi di cui al primo comma sono svolte in base ai programmi indicati nell'annesso quadro *C*.

Art. 4.

Gli annessi allegati, firmati dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 60. — VILLA

QUADRO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per la nomina ad applicato in prova nella carriera esecutiva del personale di archivio dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento di italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla organizzazione ed alle funzioni della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:

nozione sulla Costituzione italiana;

elementi della storia d'Italia dal 1815;

elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;

ordinamento degli archivi;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Il candidato è tenuto a sostenere una prova pratica di dattilografia, secondo la prescrizione contenuta nel bando di concorso.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

QUADRO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso per la promozione alla qualifica di primo archivista della carriera esecutiva del personale d'archivio dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Ordinamento ed attribuzioni dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo ai compiti demandati ai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Nozioni sui servizi di istituto dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Parte seconda:
Ordinamento e funzionamento degli archivi dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
Compilazione di prospetti statistici.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni sulla Costituzione italiana;
principi generali sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
principi generali di diritto penale tributario;
ordinamento e attribuzioni della Guardia di finanza e della polizia tributaria;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
elementi di statistica.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

QUADRO C

PROGRAMMA DI ESAME

del concorso speciale per la promozione alla qualifica di conservatore superiore nella carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari (Conservatorie dei registri immobiliari).

PROVE SCRITTE

Parte prima:
Diritto civile e commerciale.
Diritto costituzionale.
Diritto amministrativo.
Nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica Amministrazione.
Nozioni di diritto processuale civile e penale.
Economia politica e scienza delle finanze.

Parte seconda
Studio e soluzione di questioni concernenti le leggi e i regolamenti relativi alle tasse e alle imposte indirette sugli affari; l'istituto ipotecario nel diritto positivo; la natura, i caratteri ed il fondamento delle imposte ipotecarie; il contenzioso tributario; l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; le istruzioni sul servizio di ispezione e sull'ordimento ed impiego della Guardia di finanza e della polizia tributaria.

PROVA ORALE

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte.

Visto, *il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1963, n. 692.

Ripartizione di cento posti di assistente ordinario istituiti con la legge 2 marzo 1963, n. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, con cui sono stati istituiti, fra l'altro, cento nuovi posti di assistente ordinario in aggiunta ai posti istituiti con l'art. 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Considerato che, ai sensi del sopracitato art. 2 della legge n. 166, non si osservano, ai fini della ripartizione dei predetti cento posti, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cento posti di assistente ordinario istituiti con la legge 2 marzo 1963, n. 166, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Bari:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Bologna:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
Università di Catania:	
cattedra di Diritto del lavoro	1
Università di Firenze:	
cattedra di Diritto civile	1
Università di Genova:	
cattedra di Diritto ecclesiastico	1
Università di Macerata:	
cattedra di Procedura penale	1
Università di Messina:	
cattedra di Diritto penale	1
Università di Milano:	
cattedra di Filosofia del diritto	1
Università di Napoli:	
cattedra di Diritto civile	1
cattedra di Legislazione del lavoro (per il corso di laurea in Scienze politiche)	1
Università di Roma:	
cattedra di Diritto amministrativo	1
Università di Siena:	
cattedra di Storia del diritto italiano	1
Università di Torino:	
cattedra di Diritto processuale civile	1
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Firenze:	
Dottrina dello Stato	1
Università di Roma:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bari:	
cattedra di Lingua spagnola	1
Università di Bologna:	
cattedra di Storia economica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Lingua francese	1
Università di Messina:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
cattedra di Diritto della navigazione	1
Università di Palermo:	
cattedra di Statistica economica (per la Scuola di statistica)	1
Università di Parma:	
cattedra di Matematica generale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Lingua spagnola	1
Università di Roma:	
cattedra di Matematica finanziaria	1
Università di Torino:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato (cattedra prima)	1
Università di Trieste:	
cattedra di Economia e politica agraria	1

Numero dei posti

Istituto universitario di Economia e commercio e di Lingue e letterature straniere di Venezia:
cattedra di Geografia economica . . 1

Istituto universitario navale di Napoli:
cattedra di Storia del commercio, della navigazione e della colonizzazione (per la Facoltà di Economia marittima) 1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:
cattedra di Archeologia e storia dell'arte greca e romana 1

Università di Bologna:
cattedra di Letteratura italiana 1

Università di Catania:
cattedra di Pedagogia 1

Università di Firenze:
cattedra di Filosofia morale 1

Università di Milano:
cattedra di Letteratura greca 1

Università di Napoli:
cattedra di Storia medioevale 1

Università di Pavia:
cattedra di Letteratura greca 1

Università di Perugia:
cattedra di Geografia 1

Università di Torino:
cattedra di Estetica . . 1

Istituto universitario orientale di Napoli:
cattedra di Lingua bulgara (lettere) . . 1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Bari:
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica . . . 1

Università di Padova:
cattedra di Lingua e letteratura latina . . 1
cattedra di Lingua e letteratura italiana . . 1

Università di Trieste:
cattedra di Filosofia . . . 1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bologna:
cattedra di Semeiotica medica 1

Università di Catania:
cattedra di Microbiologia 1

Università di Ferrara:
cattedra di Chimica biologica 1

Università di Messina:
cattedra di Clinica pediatrica 1

Università di Milano:
cattedra di Chimica biologica 1

Università di Napoli:
cattedra di Anatomia topografica . . . 1

Università di Padova:
cattedra di Semeiotica medica 1

Università di Palermo:
cattedra di Tisiologia 1

Università di Parma:
cattedra di Clinica dermosifilopatica . . . 1

Numero dei posti

Università di Pavia:
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica 1

Università di Roma:
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni 1
cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica 1
cattedra di Semeiotica chirurgica . 1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Università di Bologna:
cattedra di Botanica 1

Università di Cagliari:
cattedra di Fisica generale . . 1

Università di Camerino:
cattedra di Anatomia comparata . 1

Università di Catania:
cattedra di Chimica industriale 1

Università di Ferrara:
cattedra di Chimica fisica . . 1

Università di Firenze:
cattedra di Geologia 1

Università di Genova:
cattedra di Struttura della materia . . 1

Università di Messina:
cattedra di Farmacologia 1

Università di Milano:
cattedra di Genetica 1

Università di Modena:
cattedra di Petrografia 1

Università di Napoli:
cattedra di Fisica generale 1

Università di Padova:
cattedra di Chimica generale ed inorganica 1

Università di Pavia:
cattedra di Chimica farmaceutica . . . 1

Università di Perugia:
cattedra di Genetica . . . 1

Università di Pisa:
cattedra di Calcoli numerici e grafici (per il Centro di studi sulle calcolatrici elettroniche) 1

Università di Roma:
cattedra di Meccanica celeste 1

Università di Sassari:
cattedra di Fisiologia generale . . 1

Università di Torino:
cattedra di Fisica generale . . 1

Istituto universitario navale di Napoli:
cattedra di Meteorologia e oceanografia . 1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Napoli:
cattedra di Farmacologia e farmacognosia 1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:
cattedra di Meccanica razionale . . . 1

Università di Bologna:
cattedra di Radiotecnica 1
cattedra di Elettronica nucleare 1

	Numero dei posti
Università di Cagliari:	
cattedra di Disegno II (per il Corso di laurea in Ingegneria meccanica)	1
Università di Genova:	
cattedra di Idraulica	1
cattedra di Architettura tecnica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Costruzioni di ponti	1
cattedra di Reattori nucleari	1
Università di Padova:	
cattedra di Tecnologia dei materiali e chimica applicata . .	1
cattedra di Controlli automatici	1
Università di Palermo:	
cattedra di Elementi di macchine	1
cattedra di Idraulica . . .	1
Università di Pisa:	
cattedra di Scienza delle costruzioni (cattedra seconda)	1
Università di Roma:	
cattedra di Fisica tecnica	1
cattedra di Meccanica razionale . .	1
Università di Trieste:	
cattedra di Geofisica applicata . . .	1
cattedra di Impianti meccanici . .	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Siderurgia . . .	1
Politecnico di Torino:	
cattedra di Calcolo e progetto di macchine	1
cattedra di Meccanica delle macchine e macchine	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Roma:	
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (cattedra seconda) .	1
Politecnico di Milano:	
cattedra di Disegno dal vero	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Bari:	
cattedra di Patologia vegetale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Principi di economia politica e statistica . .	1
Università di Pisa:	
cattedra di Economia e politica agraria . .	1

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 gennaio 1963.

Sostituzione di un componente della Commissione di indagine di cui all'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (piano triennale della scuola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 1962, registro n. 66 Pubblica istruzione, foglio n. 316, relativo alla nomina della Commissione di indagine di cui all'art. 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Vista la nota del Presidente del Senato della Repubblica in data 4 dicembre 1962, con la quale si comunica la sostituzione, fra i membri della Commissione stessa designati dal Senato della Repubblica, del senatore avv. Edgardo Lami Starnuti con il senatore prof Guido Franzini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A far tempo dal 14 dicembre 1962 il senatore avv. Edgardo Lami Starnuti cessa di far parte della Commissione di cui alle premesse e dalla stessa data è sostituito nella suddetta Commissione dal senatore prof Guido Franzini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Registro n. 29 *Pubblica istruzione, foglio n.* 229

(5058)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1963.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 16 novembre 1931, n. 1611, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Venezia un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 5 novembre 1957, n. 1242, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio 1960-61;

Vista la deliberazione n. 37 in data 17 luglio 1962 del Consiglio provinciale di Venezia con la quale se ne propone il rinnovo per anni cinque con il contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 1.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Venezia costituito con regio decreto 16 novembre 1931, n. 1611, è rinnovato per anni cinque a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 con l'annuo contributo statale di L. 1.000.000 (unmilione) ed altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Venezia.

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1963
Registro n. 11, *foglio n.* 182.

(5090)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Modificazioni al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP), approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952 e modificato con decreto ministeriale 26 giugno 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, che dispone che ogni giuoco di abilità o concorso pronostici deve essere disciplinato da apposito regolamento;

Visto l'art. 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP), approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1953, registro n. 9 Finanze, foglio n. 262, modificato con decreto ministeriale 26 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1953, registro n. 9 Finanze, foglio n. 264;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e del turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP):

Art. 1. — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Tali concorsi sono disciplinati dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, nonchè dal presente regolamento speciale ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« La posta unitaria per ogni colonna di partecipazione al concorso è di L. 71,25. La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il concorrente è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso, per ogni posta unitaria la somma di L. 3,75. Identica somma è dovuta quando la partecipazione al concorso ha luogo presso gli uffici dell'Ente gestore ».

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« Il fondo premi è costituito dalle percentuali dell'ammontare complessivo delle poste, indicate nello art. 3 del decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il turismo e lo spettacolo del 31 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 23 Finanze, foglio n. 303, e calcolate in base alla legge 8 giugno 1962, n. 587 ».

Art. 16 (primo comma). — La parola « minima » è sostituita dalla parola « doppia ».

E' soppresso il seguente periodo:

« Fino a consumazione delle scorte esistenti, per ogni giuocata per posta doppia, potrà essere utilizzato il bollino sinora impiegato per posta di una sola colonna ».

Art. 27 (primo e secondo comma). — L'importo « L. 50.000 » è sostituito dall'importo « L. 100.000 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1963
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 123. — BAIOCCHI

(5047)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1963.
Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 7202 dell'11 marzo 1963, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti designa il dott. prof. Giovanni Crispolti quale suo rappresentante supplente in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Gualtiero Taddeini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. prof. Giovanni Crispolti è chiamato a far parte, in qualità di membro supplente, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti ed in sostituzione del dott. Gualtiero Taddeini, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1963.
Autorizzazione alla S.p.A. « ENSA - Magazzini generali di Tortona », a ricevere in deposito, in alcune celle frigorifere del Magazzino generale da essa esercitato in Tortona, anche le merci estere, oltre quelle nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 1960, con il quale la S.p.A. ENSA Magazzini generali di Tortona, con sede in Tortona, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Tortona, via Bengasi - Strada Vecchia di Sale, un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 12 luglio 1962, con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito nel Magazzino generale anche le merci estere;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza ed in particolare la planimetria — vistata dall'Ufficio del genio civile di Alessandria — dalla quale risulta la nuova disposizione delle celle frigorifere del Magazzino generale;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria con la deliberazione n. 173, del 25 luglio 1962;

Vista, altresì, la deliberazione della predetta Camera n. 240, del 31 ottobre 1962;

Considerato che la Società ha rinunziato all'istituzione, presso il Magazzino generale, di apposito ufficio doganale e si è impegnata di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. ENSA - Magazzini generali di Tortona, con sede in Tortona, è autorizzata a ricevere in deposito, oltre le merci nazionali e nazionalizzate, anche le merci estere nelle 15 celle frigorifere del Magazzino generale — da essa esercitato in Tortona, via Bengasi, Strada Vecchia di Sale, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, meglio descritte nella planimetria presentata a corredo della istanza di cui alle premesse.

Per i depositi di merci estere si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria con la deliberazione n. 173, del 25 luglio 1962.

Art. 2.

L'ammontare della cauzione per l'esercizio del Magazzino generale determinato in L. 1.000.000 (unmilione) con il citato decreto ministeriale 17 agosto 1960, è stabilito in L. 3.000.000 (tre milioni), salvo successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1963

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GASPARI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5091)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 28 dicembre 1962 - 10 gennaio 1963 alla Società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga (Como), costituita per rogito Donegana del 3 gennaio 1954, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Emilio Tuia ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(5957)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata) ad estendere il credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Matelica (Macerata).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1962, col quale la Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Macerata, Camerino, San Severino Marche e Tolentino;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Camerino, con sede in Camerino (Macerata), col proprio decreto in data 5 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Matelica (Macerata).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Camerino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Cappuccini nuovi » in Macerata.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Cappuccini nuovi comprendente i terreni che fiancheggiano la strada di Corneto in Macerata;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Macerata;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla signora Clelia Trevellini in Severini e dai signori Bianchini Salustri;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il complesso monastico dei cappuccini e gli annessi parchi e boschi, un quadro naturale di grande importanza visto dalla città, e la strada del Corneto consente a sua volta una ampia visione panoramica fino ai Sibillini attraverso la valle del Chienti,

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Macerata, località Cappuccini nuovi, comprendente i terreni che fiancheggiano la strada del Corneto, secondo i seguenti confini: limite esterno dei mappali 53, 52, 47, del foglio 68, strada comunale di Fonte Canapina sino all'incrocio con il mappale 161, mappali 161, 157, 151, 152, 13, 96, 97, 15, 187 del foglio 68, limite esterno del mappale 187 sino all'incrocio con la strada di Corneto, detta strada sino ai Cappuccini nuovi compresi i mappali 51, 55, 56, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 17

Oggi 7 marzo 1961, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

1) MACERATA Località Cappuccini Nuovi.

(*Omissis*).

Sono presenti i signori:
gen. Michelangeli Mario, presidente;
dott. Giustini Carlo, soprintendenza ai monumenti delle Marche;
geom. Scuterini Ettore, rappresentante ass.ne agricoltori;
ing. Arrà Alfredo, rappresentante professionisti artisti;
geom. Ederli Edilio, rappresentante associazione industriali;
dott. Torcesi Angelo, direttore Ente provinciale turismo.

Le singole Amministrazioni comunali interessate agli argomenti all'ordine del giorno sono così rappresentate:
Macerata: avv. Arnaldo Marconi, sindaco;
Camerino: Dora, assessore delegato;
Cingoli: Emilio Gallo, segretario comunale;
Corridonia: prof. Camillo Delio, vice sindaco;
Mogliano: ins. Luigi Quarchioni, sindaco;
Matelica: maestro Carlo Boccaccini, sindaco;
Montecassiano: Cingolani Giorgio, vice sindaco.

Funge da segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il segretario della Commissione procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sugli argomenti del giorno.

1) MACERATA Località Cappuccini Nuovi.

La Commissione, udito il sindaco di Macerata, conferma l'importanza paesistica della località denominata «Cappuccini Nuovi» per la quale la Commissione stessa, nella precedente riunione del 1° settembre 1960, ha espresso parere favorevole per l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Macerata.

Dopo breve discussione la Commissione, alla unanimità, include in detto elenco, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località Cappuccini Nuovi comprendenti i terreni che fiancheggiano la strada di Corneto secondo i seguenti confini:

Limite esterno dei mappali 53, 52, 47, del foglio 68, strada comunale di Fonte Canapina sino all'incrocio con il mappale 161, mappali 161, 157, 151, 152, 13, 96, 97, 15, 187 del foglio 68, limite esterno del mapp. 187 sino all'incrocio con la strada di Corneto, detta strada sino ai Cappuccini Nuovi compresi i mappali 54, 55, 56.

Detto vincolo è proposto in quanto la strada di Corneto consente un'ampia visione panoramica sino ai Sibillini, attraverso la Valle del Chienti, e la città di Macerata, costituendo la zona stessa un quadro naturale di notevole importanza visto dalla città, comprendente il complesso monastico dei Cappuccini e annessi parchi boscati.

(*Omissis*).

Non essendovi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: M. MICHELANGELI

Il segretario: DE ANGELIS

(5059)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Approvazione del modello di certificato di visita medica biennale da rilasciare ai marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, relativa alle modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 27 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare;

Visto l'art. 3 di detta legge che stabilisce che gli iscritti nelle matricole della gente di mare della prima e della seconda categoria non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Decreta:

E' approvato l'unito modello del certificato di visita biennale che deve essere rilasciato ai marittimi dichiarati idonei dalla competente Cassa marittima ai sensi dell'art 3 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

Il Ministro: MACRELLI

CASSA MARITTIMA .

CERTIFICATO DI VISITA BIENNALE

(*Art.* 3 *della legge* 28 *ottobre* 1962, *n.* 1602).

Rilasciato al sig. . . .
inscritto al n. delle matricole della gente di mare della Capitaneria di porto / Ufficio circondariale marittimo di . . .
Qualifica tenuta presente ai fini della visita

Esito della visita: visitato il suddetto marittimo ed effettuati gli esami di cui alla legge 28 ottobre 1962, n. 1602, in relazione al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, il sottoscritto certifica, agli effetti ivi previsti, che il marittimo ha udito, vista e percezione di colori (1) soddisfacenti e non risulta affetto da malattie di natura tale che lo rendano non idoneo al servizio di bordo o che comportino dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

Il presente certificato è valido fino al . . . . . .

Località e data . . . . .

Timbro e firma del medico

(1) La percezione dei colori deve essere soddisfacente per il personale dei servizi di coperta ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il daltonismo (art. 4 della legge n. 1602).

(5054)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali Maino e Bianca Maria di Savoia in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 febbraio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei viali Maino e Bianca Maria di Savoia in Milano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Milano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo:

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protteto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'insieme delle costruzioni, dei lunghi tappetti erbosi e giardini, costituisce un complesso caratteristico e singolare avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Milano costituita dai due viali consecutivi Maino e Bianca Maria di Savoia, comprendendo nel limite anche gli edifici che lungo tutto il percorso si affacciano da ambo i lati dei viali, partendo da piazza delle Cinque Giornate fino a piazzale Oberdan (escluso), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Milano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 1 - Adunanza del 21 febbraio 1962

MILANO Vincolo paesistico dei viali: Maino e Bianca Maria di Savoia.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Dopo ampia discussione, presa visione della documentazione grafica e fotografica della zona;

Riconosciuto che i due viali, insieme con le costruzioni, i lunghi tappeti erbosi ed i giardini per lo stesso rapporto ivi esistenti fra la vegetazione e gli edifici, formano un complesso caratteristico e singolare di valore estetico e tradizionale;

Rilevato che eventuali costruzioni non regolate potrebbero deturpare tale complesso;

Delibera

all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 su i due viali consecutivi, viale Maino e viale Bianca Maria di Savoia, comprendendo nel vincolo anche gli edifici che lungo tutto il percorso si affacciano da ambo i lati dei viali, partendo da piazza delle Cinque Giornate fino a piazzale Oberdan (escluso).

(*Omissis*).

COMUNE DI MILANO

Ufficio Messi

Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'albo comunale di questa città dal 15 giugno 1962 al 15 settembre 1962.

Il messo comunale: (firma illeggibile)

(5060)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1963.

Rettifica della denominazione di una strada provinciale in provincia di Brindisi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 61438, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Brindisi e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) è stata classificata provinciale tra le altre la strada « Mesagne-Cerrito-Tuturano-Strada statale numero 16 »;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Brindisi n. 51/18 del 6 luglio 1962 con la quale è stata chiesta la provincializzazione del tronco stradale dalla Strada statale n. 16 alla stazione delle ferrovie dello Stato di Tuturano, in prolungamento della strada provinciale anzidetta e la rettifica del decreto ministeriale del 29 settembre 1960, nel senso che la strada classificata provinciale al n. 3 del dispositivo ministeriale, deve intendersi sostituita a tutti gli effetti dalla dizione « Mesagne-Cerrito-Tuturano-Strada statale n. 16, stazione ferrovie dello Stato di Tuturano »;

Visti il voto n. 531 del 12 marzo 1963, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è pronunciato favorevolmente al riguardo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificato provinciale il tronco stradale « innesto Strada statale n. 16 alla stazione delle ferrovie dello Stato di Tuturano » e pertanto la dizione della strada di cui alle premesse è sostituita con la seguente: « Mesagne-Cerrito-Tuturano-Strada statale n. 16, alla stazione delle ferrovie dello Stato di Tuturano ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

(5053)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.R.A.M.I. - Commercio e Rappresentanze Materiali d'Importazione, Milano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta C.R.A.M.I. - Commercio e Rappresentanze Materiali d'Importazione Passaggio Centrale n. 2, Milano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di dollari USA 12.451,41 (dodicimilaquattrocentocinquantuno e quarantuno cents) (dieci trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C.R.A.M.I. - Commercio e Rappresentanze Materiali d'Importazione, Milano, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di dollari USA 12.451,41 (dodicimilaquattrocentocinquantuno e quarantuno centesimi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5049)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Mihelcich, Trieste, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Giuseppe Mihelcich, via Galatti n. 4, Trieste, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore complessivo di L. 14.139.481 (quattordicimilionicentotrentanovemilaquattrocentottantuno) (sei trasferimenti);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giuseppe Mihelcich, Trieste, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore complessivo di L. 14.139.481 (quattordicimilionicentotrentanovemilaquattrocentottantuno).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5051)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1963.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Magnani Avito & Werter, Cesena, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Magnani Avito e Werter, casella postale n. 25, Cesena, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merce dall'estero del valore di lire sterline 2220 (duemiladuecentoventi) (un solo trasferimento);

Visto gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che la ditta non ha fornito la prova dell'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale in favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Magnani Avito e Werter, Cesena, per il pagamento anticipato di merce da importare del valore di lire sterline 2220 (duemiladuecentoventi).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5950)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1963.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa-valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 16 del 19 gennaio 1963, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse-valori italiane per l'anno 1963;

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1963, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste propone la sostituzione del dott. Giovanni Battista Cassanello, trasferito in altra sede, con il dott. Guido Jannelli, nella carica di membro supplente della Deputazione della Borsa-valori di Trieste;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della detta Deputazione di Borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa-valori di Trieste per l'anno 1963, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, è chiamato il dott. Guido Jannelli, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Cassanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(5092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1963, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 418.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5214)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di Bulzi (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5212)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 175 l'Amministrazione comunale di Banari (Sassari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5213)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 171, l'Amministrazione comunale di Riesi (Caltanissetta), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 35.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5208)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Randazzo (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5209)

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 174, l'Amministrazione comunale di Montalbano Elicona (Messina), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5211)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 170, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5207)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1963, registro n. 14 Interno, foglio n. 173, l'Amministrazione comunale di Ramacca (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 43.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5210)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1963, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4974)

Autorizzazione al comune di Portico San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Portico San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4975)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4976)

Autorizzazione al comune di Modigliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Modigliana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4977)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4978)

Autorizzazione al comune di Montegridolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Montegridolfo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4979)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Poggio Berni (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4980)

Autorizzazione al comune di Ginosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Ginosa (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4981)

Autorizzazione al comune di Carosino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Carosino (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4982)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Faggiano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4983)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4984)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Pulsano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4985)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Palagianello (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4986)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4987)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4988)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4989)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4990)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Jonico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di San Giorgio Jonico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4991)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4992)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4993)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1963, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4994)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4995)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Villa Santa Lucia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4996)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4997)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1963 il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4998)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 aprile 1963, i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 30 aprile al 31 ottobre 1963.

(4372)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Gestione commissariale dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, di Torino, e nomina del commissario straordinario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963, registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 248, l'amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, di Torino, è affidata ad un commissario straordinario nella persona del dott. Cesare Vaona.

(4704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certicato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Anna Maria Alonzo, nata a Bojano (Campobasso) il 30 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatole dalla Università di Roma in data 4 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4085)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale « Elenco degli ingegneri abilitati ad eseguire le prove di collaudo e le ispezioni agli ascensori e montacarichi privati », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1963, alla pag. 1291, seconda colonna, ultima riga, in luogo di *Ferrini Giuseppe*, leggasi: *Perrini Giuseppe;* alla pag. 1292, prima colonna, fra i nominativi Rotulo Antonio e Santonastaso Giuseppe debbono ritenersi inclusi i seguenti nominativi: Desiderio Francesco, Marcosano Francesco e Pivi Riccardo.

(5266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 24 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,40	621,10	621 —	621,15	621,05	621,24	621,12	621,20	621,10	621,10
$ Can.	576,28	576,35	576,25	576,10	574,75	576,35	576,22	576,20	576,30	576,25
Fr. Sv.	143,85	143,82	143,87	143,85	143,80	143,86	143,875	143,85	143,84	143,85
Kr. D.	89,98	89,95	89,965	89,96	89,95	89,99	90,05	89,92	89,96	89,90
Kr. N.	86,94	86,90	86,95	86,89	87 —	86,93	86,995	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,78	119,70	119,74	119,75	119,75	119,77	119,79	119,80	119,75	119,75
Fol.	172,86	172,77	172,76	172,78	172,80	172,84	172,74	172,80	172,81	172,85
Fr. B.	12,46	12,455	12,45	12,46	12,4575	12,46	12,45375	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,82	126,70	126,80	126,795	126,80	126,80	126,79	126,80	126,78	126,78
Lst.	1739,80	1739 —	1739,20	1739,35	1738,75	1739,52	1738,90	1739,50	1739,15	1739 —
Dm. occ.	156,07	156 —	156,03	156,06	155,90	156,02	156,01	156,05	155,98	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,04	24,05	24 —	24,02	24,0525	24,05	24,06	24,06
Escudo Port.	21,70	21,69	21,7225	21,695	21,70	21,72	21,69	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 24 maggio 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,15
Redimibile 3,50 % 1934	92,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	107,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	621,135
1 Dollaro canadese	576,16
1 Franco svizzero	143,862
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,942
1 Corona svedese	119,77
1 Fiorino olandese	172,76
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,792
1 Lira sterlina	1739,125
1 Marco germanico	156,035
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,692

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1963

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1963 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1º Luglio 1962 al 30 Aprile 1963			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive: competenza	3.688 389		3.013.581	
effettive: residui	175.047		840.321	
Totale		3.863.436		3.853.902
per movimento di capitali: competenza	152.751		325.981	
per movimento di capitali: residui	24.044		20.414	
Totale		176.795		346.395
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.384.754		3.320.740	
Conti correnti	13.095.670		13.218.954	
Incassi da regolare	1.561.901		1.505.082	
Altre gestioni	5.819.760		5.512.401	
Totale		23.862.085		23.557.177
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.689		1.842	
Pagamenti da regolare	331.919		361.540	
Altri crediti	11.488.072		11.603.173	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	911		644	
Totale		11.822.591		11.967.199
Totale generale incassi e pagamenti		39.731.122		39.724.673
Fondo di cassa al 30 aprile 1963		—		6.449
Totale a pareggio		39.731.122		39.731.122

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 Aprile 1963 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.449	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	221		
Pagamenti da regolare	218.379		
Altri crediti	1.402.436		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	34		
Totale crediti		1.621.070	
In complesso			1.627.519
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.804.466		
Conti correnti	676.336		
Incassi da regolare	122.743		
Altre gestioni	613.907		
Totale debiti			5.217.452
Situazione del Tesoro (passività)			3.589.933
Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1963: L. 106.379 milioni			

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(5226)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1963

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000 000.000 000 —
Cassa	»	30 915 232 023 —
Portafoglio su piazze italiane	»	595.315.346.713 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	154 833 357 —
Anticipazioni	»	325.134.412 948 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	20 595 000 000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63 627 427.449 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.053 539 188.968 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	135 776 751 342 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	144 939 147 053 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	440 000 000 000 —
Spese	»	11.467.588 989 —
	L.	4.821.464.928.843 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.588.323.557.302 —
	L.	9.409.788.486.145 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	8.863.933 —
TOTALE GENERALE	L.	9.409.797.350.078 —

PASSIVO

Circolazione	L		3 074 722 283 500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		23 469.202 428 —
Depositi in conto corrente liberi	»		50 192 948 437 —
Conti correnti vincolati	»		1.310 000 182.089 —
Creditori diversi	»		237 656.923 186 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		75.371.353 719 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		31 136 771 297 —
Rendite del corrente esercizio	»		11 623.790.783 —
	L.		4.814.173.455.439 —
Capitale sociale	L	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4 519 294.443 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2 472 178 961 —	7 291 473 404 —
	L		4 821 464 928 843 —
Depositanti	»		4 588 323 557 302 —
	L.		9.409.788.486.145 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		8 863 933 —
TOTALE GENERALE	L.		9.409.797.350.078 —

Il Governatore CARLI

p *Il Ragioniere Generale* FALSINI

(5325)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a venti posti di ispettore in prova (carriera direttiva) del ruolo tecnico antincendi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di ispettore del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi sono vacanti venti posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a venti posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale direttivo dei servizi antincendi, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età che, ai sensi della legge 14 marzo 1958, n. 251, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, *però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni trentacinque.*

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) Il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa.

II) Ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) Il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano *coniugati alla data in cui scade il termine della presenta*zione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II), *purchè complessivamente non si superino* gli anni 35.

IV) Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169, del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960, possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) avere assolto gli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore a metri 1,65;

5) la *piena incondizionata idoneità fisica.*

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, *n.* 251, *in correlazione con l'art. 12 della legge* 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i *quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito* decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali volontari di cui al punto IV) del precedente articolo 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al *concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari* previsti nel numero 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5) annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con l'esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Gli aspiranti, che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni famigliari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successico a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 2 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente articolo 4;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo da L. 200 per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 200;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, in quanto compatibili.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche, e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico della durata di mesi sei, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguiranno la nomina ad ispettore e saranno iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso. Quelli, invece, che non supereranno il corso, saranno ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione; dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, sarà dichiarato nei loro confronti la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con la qualifica di consigliere di 1ª classe o di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 marzo 1963.

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1963
Registro n. 14 Interno, foglio n. 232.

PROGRAMMA

annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702 (Allegato 1)

1. Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni - Travature - Spinta delle terre - Muri di sostegno.
2. Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità - Caratteristiche dei materiali da costruzioni - Lesioni nei fabbricati - Crolli - Nozioni sulle costruzioni antisismiche.
3. Fisica tecnologica: Trasmissione del calore - Riscaldamento - Ventilazione - Termodinamica.
4. Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche - Macchine idrauliche.
5. Idraulica: Nozioni generali - Acquedotti e fognature - Calcoli delle condotte d'acqua - Nozioni sul regime dei fiumi (piene - alluvioni).
6. Nozioni generali di chimica industriale - Combustibili - Sostanze infiammabili - Miscele e sostanze esplodenti - Gas nocivi.
7. Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche - Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 5, e 7: la prova orale può cadere su tutto il programma.

(5114)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno della borsa di pratica commerciale per la Nigeria

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, numero 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di cinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'11 maggio 1960, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso di cui sopra è cenno;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 626;

Decreta:

Art. 1.

La borsa di pratica commerciale per la Nigeria, assegnata al dott. Eugenio Menaguale con decreto ministeriale 19 dicembre 1961, è prorogata per la durata di un anno dal 5 giugno 1963 al 4 giugno 1964.

Art. 2.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1963

Il Ministro: PRETI

(5187)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e grafica del concorso a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare.

Le prove scritte e grafica del concorso per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova, (coefficiente 202), nel personale della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25, in data 28 gennaio 1963, avranno luogo presso il Liceo scientifico « Cassini », via Galata n. 40 (Parco Serra) Genova, nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 giugno 1963, con inizio alle ore 8.

(5224)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 664 del 22 ottobre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di veterinario condotto bandito con decreto n. 24, del 13 aprile 1960;

Visto il proprio decreto n. 665, del 22 ottobre 1962, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che il Bellani dott. Luigi è decaduto dalla nomina a veterinario condotto del comune di Mantova per non aver preso servizio nella stessa e che pertanto si è resa vacante la condotta di Mantova;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alessandro Belletti è dichiarato vincitori della condotta veterinaria di Mantova in sostituzione del dott. Luigi Bellani decaduto dalla nomina per non aver preso servizio.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune suddetto.

Mantova, addì 13 maggio 1963

Il veterinario provinciale: BUCALO

(5107)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 208 del 25 gennaio 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1962;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle tre condotte veterinarie vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1962, è così costituita:

Presidente:

Gabriele dott. Silvio, vice prefetto.

Componenti:

Carati dott. Mario, veterinario provinciale;
Deiana prof. Salvatore, docente in anatomia patologica;
Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Rastelli dott. Roberto, veterinario condotto.

Segretario:

Ricci dott. Cesare.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio.

Nuoro, addì 10 maggio 1963

Il veterinario provinciale: CARATI

(5189)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico scolastico presso il comune di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 607, del 28 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di medico scolastico presso il comune di Terni;

Vista la graduatoria generale compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con deliberazione n. 275, in data 4 giugno 1962 del comune di Terni, modificata con deliberazione n. 338 del 13 luglio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato l'11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Valongo dott. Gastone . . . punti 129,45 su 200
2. Costanzi dott. Costanza . . . » 119,70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto gioni, all'albo del medico provinciale e del comune di Terni.

Terni, addì 7 maggio 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1464, del 7 maggio 1963, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Terni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gastone Valongò è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico scolastico presso il comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi del medico provinciale e del comune di Terni.

Il sindaco del comune di Terni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Terni, addì 7 maggio 1963

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(5116)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2259 del 12 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che delle sedi assegnate con il precedente decreto n. 3055 del 5 aprile 1963 sono vacanti, per espressa rinunzia dei vincitori, quelle dei comuni di Condofuri e di Roghudi;

Esaminate le domande dei concorrenti, e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Viste le dichiarazioni di rinunzia a tutte le sedi messe a concorso fatte pervenire dal dott. Francesco Spataro, 14° in graduatoria, in data 4 maggio 1963 e dal dott. Domenico Alagna, 13° in graduatoria, in data 13 maggio 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli artt. 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precitato decreto 5 aprile 1963;

Decreta:

I sottonotati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Trimarchi Alfredo, nato il 17 febbraio 1926: Condofuri;
2) Abenavoli Antonino, nato il 6 gennaio 1923: Roghudi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 17 maggio 1963

Il medico provinciale: BROCCIO

(5190)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 632 del 28 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa-Frazione Linosa;

Visto il proprio decreto n. 633 del 28 gennaio 1963, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Vista la lettera in data 19 aprile 1963, con la quale il dottor Genova Giuseppe ha comunicato che non intende accettare la nomina al posto di medico condotto del comune di Lampedusa e Linosa-Frazione Linosa;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del nuovo vincitore della condotta medica anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 633 del 28 gennaio 1963, il dott. Sferlazza Giovanni, nato il 10 maggio 1931 è dichiarato vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento, Sambuca di Sicilia e Lampedusa e Linosa-frazione Linosa, ed assegnato alla condotta medica di Lampedusa e Linosa - frazione Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Agrigento, addì 14 maggio 1963

Il medico provinciale: INFURNA

(5191)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.